

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO

Affidamento del servizio di “Gestione dei Servizi educativi per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità grave e sensoriale a.s. 2022/2023.

Ripetizione del contratto ai sensi dell’art. 63, comma 5, D.lgs 50/2016.

CUP I59J21000490002 - CIG: 9360747CC8

REP. N. 4076

L’anno **duemilaventidue**, il giorno **uno** del mese di **settembre** (01.09.2022)

in Brindisi, nella residenza provinciale, avanti di me Dott. **Graziano**

IURLARO, Segretario Generale della Provincia di Brindisi, autorizzato per

legge a ricevere gli atti nell’interesse dello stesso Ente, si sono costituiti i

Sigg.:

1) Dott.ssa **Fernanda PRETE**, nata a Brindisi il 22.09.1964, nella qualità di

Dirigente dell’Area 1 di questo Ente, giusta Decreto del Presidente della

Provincia di Brindisi n. 36 del 14.04.2022, la quale dichiara di agire

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Provincia che

legalmente rappresenta, a ciò autorizzata ai sensi dell’art. 107, comma 3°, lett.

c) del D.Lgs. n. 267/2000; codice fiscale Provincia: 80001390741.

2) Dott. **Stefano PAROLINI**, nato a Padova il 22.06.1965 (id mezzo C.I. n.

AU2124205_ril. Comune di Mirano (VE), in data 20.02.2013, il quale

interviene nel presente atto, nella qualità di componente del C.d.A. della

Società Socioculturale Cooperativa Sociale, corrente in Mira (VE), via

Boldani n° 18, partita IVA 02079350274, giusta visura camerale n. P

V6169892, rilasciata dalla Camera di Commercio di Venezia-Rovigo, in data

01.08.2022, conservata agli atti d'ufficio;

I sunnominati Comparenti, legalmente idonei e della cui identità e rappresentanza io Segretario rogante sono certo, concordemente rinunciano all'assistenza dei testimoni, da me consentita sussistendovi le condizioni previste dalla legge.

Premesso che

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 716 del 03/05/2021 si approvava il nuovo schema di convenzione, tra la medesima Regione e le Province Pugliesi per la gestione dei servizi di assistenza specialistica e l'integrazione scolastica disabili, di durata triennale, aa.ss. 2021-2022/2022-23/2023/24, di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) della l.r. n.9 del 27/05/2016;

- con il medesimo atto, la Regione Puglia, disponeva che le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana si impegnano ad individuare tempestivamente, oltre la struttura amministrativa delle stesse Amministrazioni competenti dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione degli interventi per l'assistenza *de qua*, ad avviare tempestivamente le procedure per la definizione delle modalità di gestione dei servizi di che trattasi, al fine di assicurare che, entro l'inizio dell'anno scolastico, le attività di assistenza specialistica per gli studenti disabili, possano essere attivate regolarmente;

- con il Decreto del Presidente n. 42 del 25.05.2021, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di " *Convenzione per l'Avvalimento tra la Regione Puglia e la Provincia di Brindisi*", compreso l'allegato tecnico allegato n. 2" tra Regione Puglia e le Province Pugliesi con validità triennale,

anni scolastici 2021-22, 2022-23 e 2023-24, contenente le modalità di accesso ai servizi, i requisiti di accesso, le indicazioni circa le modalità di gestione, le modalità organizzative interne, i profili professionali necessari per erogare i servizi, la durata e le modalità di erogazione, allo scopo di coordinare e rendere quanto più omogenei i servizi medesimi su tutto il territorio regionale;

- con il medesimo Decreto presidenziale è stato disposto che alla erogazione ed organizzazione dei servizi in esame, nel rispetto delle norme comunitarie vigenti, nonché nell'osservanza di quanto stabilito nell'allegato tecnico come sopra approvato, debba provvedere la Dirigente dell'Area 1, all'interno della quale Area sono ricomprese le competenze gestionali che attengono ai servizi d'integrazione scolastica per i disabili, nel rispetto del principio di separazione delle competenze tra organi d'indirizzo politico e organi gestionali;

- la Convenzione di avvalimento tra la Regione Puglia e la Provincia di Brindisi, come sopra approvata dagli organi competenti, è stata regolarmente sottoscritta da parte dei rispettivi rappresentanti legali con firma digitale rispettivamente: in data 17-06-2021 dall'Assessore al Welfare della Regione Puglia Rosa Barone; in data 23.06 2021 dal Presidente Ing. Riccardo Rossi;

- nell'anno scolastico 2021/2022, il servizio oggetto del presente atto, è stato gestito mediante contratto d'appalto per scrittura privata con firma digitale disgiunta, nr, cr.2021_304 tra la Provincia e la Società Socioculturale Cooperativa Sociale, corrente in Mira (VE), alla via Boldani, 18, partita IVA 02079350274, per la durata contrattuale di un anno scolastico, per l'importo di € 1.861.020,72=, oltre IVA al 5% e così per complessivi € 1.954.071,76=

IVA inclusa, alle condizioni tutte di cui all'offerta tecnica presentata dalla Società in sede di gara, parte integrante e sostanziale del su citato contratto Nr. Cr 2021_304;

- la Società contraente è stata individuata a seguito di regolare procedura di gara aperta, tra quelle di cui all'art. 59 comma 1 del d.lgv. n. 50/2016, aggiudicataria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di un bando di gara e di un capitolato speciale d'appalto, con osservanza dei termini e delle modalità di pubblicazione delle gare a rilevanza comunitaria, nonché con la previsione della facoltà di rinnovo ex art. 63 comma 5 del citato decreto lgv., espressa, rispettivamente, all'art. II.2.5 del bando di gara, al punto 3.5 del disciplinare di gara e all'art. A.2 del capitolato speciale d'appalto, atti richiamati anche nel contratto d'appalto come sopra sottoscritto tra le Parti; infatti l'art. 2 del contratto prevede che la Provincia ha *"facoltà a suo insindacabile giudizio di proseguire il rapporto contrattuale con l'aggiudicatario alle medesime condizioni risultanti dalla gara ai sensi dell'art. 63 comma 5 del d.lgv. n. 50/2016"* limitatamente *"al triennio successivo alla stipulazione del contratto d'appalto iniziale ed è subordinato alla verifica della sussistenza dei seguenti presupposti, di fatto e di diritto:*

- *_sussistenza della competenza della Provincia nell'erogazione del servizio per il tempo successivo a quello del precedente contratto e, quindi, disponibilità delle relative risorse finanziarie, mediante convenzione di avvalimento con la Regione Puglia;*
- *_ sussistenza di un livello di qualità elevata del servizio erogato dalla Società aggiudicataria nell'anno di durata del precedente contratto*

• *sussistenza e permanenza di tutti i requisiti di ordine generale in capo alla Società contraente;*

• *congruità dei prezzi (in relazione alla proroga e al rinnovo del contratto) ai sensi dell'art. 106 comma 1 D. Lsg 50/2016;*

- la Società Socioculturale Cooperativa Sociale, affidataria del Servizio in argomento, su espressa richiesta della Provincia, sussistendone i presupposti, con nota trasmessa a mezzo pec in data 01.08.2022, acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 24890 il 2.08.2022, ha espresso la disponibilità ad accettare il rinnovo contrattuale per l'a.s. 22/23;

- con Determinazione Dirigenziale n° 517 del 9.08.2022, per il complesso di ragioni nella stessa esposte, la Provincia ha espresso il proprio intendimento, al fine di garantire continuità e rendere più efficiente e celere la gestione del servizio *de quo*, di esercitare la facoltà del rinnovo del Contratto d'appalto originario, come sopra riportato, con la Società Socioculturale Cooperativa Sociale, per la durata di un anno, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche di cui al Capitolato d'appalto e offerta tecnica presentata dalla Società in sede di gara pubblica ed entrambi allegati, quale parte integrante e sostanziale del come sopra sottoscritto Contratto d'appalto, nonché alle medesime condizioni dell'offerta economica, anch'essa oggetto del già citato Contratto;

- il rinnovo del Contratto *de quo* consente, altresì, di ripetere il servizio alle medesime condizioni già espletate, alla luce, anche, di un servizio erogato conforme e rispondente alle prescrizioni contrattuali, il quale servizio rimane complessivamente apprezzabile sotto il profilo quantitativo e qualitativo, come da reportistica all'uopo redatta in data 02.08.2022 e con garanzia di

continuità delle prestazioni da erogare, del supporto specialistico, delle attività didattiche e della valorizzazione delle professionalità impiegate, cui, con il rinnovo si garantisce continuità nel medesimo rapporto di lavoro per il tempo previsto e consentito dalle norme vigenti;

- con la stessa D.D. su citata, si disponeva, tra l'altro, di esercitare, per il complesso di motivazioni, di fatti e circostanze espresse ed ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgv. 50/2016, la facoltà, contrattualmente prevista, di rinnovare, per un anno, il più volte citato Contratto d'appalto, Nr. Cr. 2021_304 di affidamento del Servizio alla Società aggiudicataria, per l'importo di € **1.861.020,72=**, oltre IVA al 5%, e così per complessive € **1.954.071,76=;**

- verificata d'ufficio l'insussistenza di motivi di esclusione di cui all'art 80 del D. Lgv. n° 50/2016, come autocertificati dal legale rappresentante con apposita dichiarazione sostitutiva *complessiva per tutti i soggetti*, pervenuta in data 02.08.2022 prot. n. 24890 e come da accertamenti d'ufficio all'uopo disposti con le relative certificazioni acquisite agli atti;

tutto ciò premesso e considerato

l'Ente, come sopra rappresentato, affida alla Società Socioculturale Cooperativa Sociale, corrente in Mira (VE) alla via Boldani, 18, partita IVA 02079350274, che, come sopra costituita, accetta, il rinnovo dell'affidamento del servizio di "Gestione dei Servizi educativi per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità grave e sensoriale", previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che le parti accettano quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, per l'a.s. 2022/2023, con decorrenza per l'attivazione dei servizi a far data dall'1 settembre 2022, per il Segretariato

Sociale e a far data dal 14.09.2022 per i servizi specialistici nelle scuole, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che le parti accettano quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, ai seguenti patti e condizioni:

Art. 1- Il corrispettivo del presente rinnovo contrattuale è pari ad € **1.861.020,72=**, oltre iva al 5%, e così per complessive € **1.954.071,76=** iva inclusa, fermo restando che, ai sensi dell'art. A.2 del capitolato d'appalto, sarà verificata dalla Provincia *“l'utenza ammessa al servizio, secondo le linee guida regionali e secondo la programmazione finanziaria della Regione Puglia, e conseguentemente, sarà determinato l'ammontare massimo ed effettivo per ciascun anno, sostenibile, in funzione del numero dei disabili ammessi e del numero di ore di educatore concesse”*.

Art. 2 - In funzione di quanto precede, al fine di garantire continuità e rendere più efficiente e celere la gestione del servizio de quo, la Provincia esercita la facoltà di ripetizione del contratto d'appalto nr. Cr. 2021_304 del 31.12.2021, a far data dal 1°settembre 2022, per la durata di un anno scolastico, ai sensi dall'art. 63 comma 5 del d.lgv. 50/2016, come richiamato nell'art. 1 del citato contratto, e, pertanto, affida alla Società Socioculturale Cooperativa Sociale, corrente in Mira (VE) il servizio in oggetto alle medesime condizioni giuridiche di cui al capitolato d'appalto ed alle condizioni dell'offerta tecnica presentata dalla Società in sede di gara pubblica, entrambi allegati, quale parte integrante e sostanziale del come sopra sottoscritto contratto d'appalto, nonché alle medesime condizioni dell'offerta economica, anch'essa già oggetto del citato contratto che con il presente atto negoziale le parti intendono ripetere e rinnovare per la durata di

un anno e, precisamente per l'a.s. 2022/2023.

Art. 3- Ai sensi e per gli effetti dell'art.1353 del c.c. l'esecuzione del contratto, oltre tale termine e per gli importi ulteriori come da aggiudicazione, è soggetta a condizione sospensiva, restando subordinata all'effettivo reperimento delle risorse finanziarie necessarie a garantire la prosecuzione del servizio oltre il tempo e gli importi di cui all'art. 2.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 4 – Il pagamento avverrà secondo quanto stabilito dall'art. A.8 del C.S.A..

Art. 5 - La Società deve garantire la reperibilità permanente del responsabile per tutta la durata del servizio, attraverso una precisa indicazione del numero telefonico, del numero di fax ed e-mail, del responsabile del progetto per conto dell'appaltatore.

Art. 6 - L'Ufficio Servizi Sociali, a mezzo del responsabile dell'esecuzione e del RUP della Provincia potrà predisporre controlli sulla regolare esecuzione di quanto descritto dalle norme contrattuali senza necessità di preavviso.

Art. 7 - Le parti dichiarano di accettare la condizione che il presente contratto è immediatamente efficace e vincolante per entrambe le parti contraenti per l'esecuzione dello stesso e sino alla concorrenza della somma indicata, salvo variazioni quantitative dovute a nuove utenze ammesse al servizio, previa autorizzazione espressa della Provincia. Si precisa che i

servizi includono, altresì, il supporto alle funzioni di Segretariato Sociale, presso la Provincia, da garantire a mezzo di Educatore Specializzato /Assistente Sociale.

L'assetto organizzativo per la gestione del Segretariato Sociale dipenderà funzionalmente, per tutte le ore previste da contratto, dalla Provincia; lo staff provinciale, infatti, operante all'interno del segretariato sociale, comprende solo figure amministrative che saranno coadiuvate dalle competenze tecniche dell'educatore specializzato/assistente sociale; tale collaborazione non deve interferire con l'assolvimento dei doveri con il proprio datore di lavoro.

Art. 8 L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto ha costituito garanzia definitiva dell'importo di € 74.440,83=, n. 2022/50/2647677, rilasciata da Reale Mutua Assicurazione, fil. di Dolo (VE), in data 29.08.2022, ai sensi dell'art. 93, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 per le garanzie provvisorie.

Le parti convengono che ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni generali di assicurazione, il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ente Appaltante, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione della Società obbligata.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di

somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione, altresì, nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore.

La cauzione definitiva sarà svincolata a fine anno scolastico, previa verifica della corretta esecuzione del servizio.

Art. 9 – Il contratto d'appalto per l'Amministrazione provinciale è sottoscritto dal dirigente- Responsabile unico del procedimento.

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto e sua registrazione sono a carico dell'Impresa affidataria, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Provinciale. Rientrano in tali oneri quietanze, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti, nonché le ulteriori spese che si rendessero eventualmente necessarie, anche successive, dovute ad accertamenti dell'Autorità Tributaria, relativamente al presente atto.

La Società, in quanto Cooperativa Sociale, è esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017 (c.d. "Codice del Terzo Settore").

L'I.V.A. s'intende a carico della Provincia di Brindisi. In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R.633/72, introducendo l'art. 17-ter, si applica lo "split payment", ossia

il versamento dell'IVA, da parte degli Enti pubblici, direttamente all'Erario.

La Provincia perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario.

Le fatture elettroniche dovranno essere complete di tutti gli elementi previsti dalle leggi vigenti in materia; in caso contrario l'Ente dovrà rigettarle.

Le fatture regolari a fronte di prestazioni conformi al contratto e in presenza di tutti i presupposti di legge DURC regolare ec.ec.), saranno liquidate entro 30 giorni dall'arrivo secondo quanto previsto all'art. 4.

Art. 10 Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mensilmente, a fronte della regolare emissione di fatture e subordinatamente al riscontro di regolarità tecnica e contabile. Ogni fattura dovrà essere emessa il mese successivo all'effettuazione delle prestazioni del mese precedente. La Provincia può accettare esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico secondo il formato di cui all'Allegato A "*Formato della fattura elettronica*" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha fissato, unitamente all'art. 25 del DL 66/2014, la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

Le fatture elettroniche dovranno essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana.

Tutte le fatture dovranno riportare il cod. CIG e gli estremi della Determinazione Dirigenziale di affidamento. A tal fine in questa sede viene indicato il seguente CUP I59J21000490002 e CIG 9360747CC8, che dovranno essere riportati su ogni documento che fa esplicito riferimento al Servizio di cui trattasi e sulle fatture elettroniche.

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria provinciale, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali.

Sono a carico dell'impresa le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali. La Società Appaltatrice, pena la nullità assoluta del presente contratto, ha assolto l'obbligo, ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 136/10, definita "Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari", di comunicare gli estremi del "conto corrente dedicato" che sarà utilizzato per i movimenti relativi all'affidamento di cui al presente contratto, nonché di fornire le generalità ed il codice fiscale di tutti i soggetti, eventualmente delegati ad operare:

Conto corrente dedicato:

IBAN: IT 93 X 05018 12000 000017119223 - Banca Popolare Etica
S.c.p.a. - Filiale di Treviso (TV)

Generalità e cod. fisc. Persone delegate ad operare:

- Paolo Dalla Bella, c.f. DLL PLA 72E16L736B

La Società, sotto la sua esclusiva responsabilità, si obbliga a rendere tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di cui sopra. In difetto di tali notificazioni, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Società esonererà la Provincia da ogni

responsabilità per i pagamenti eseguiti;

Tutti i titoli di spesa saranno esigibili per il tramite della Banca Popolare Pugliese di Brindisi - Tesoriere Provinciale, mentre gli avvisi dell'avvenuta emissione di detti titoli saranno fatti recapitare nel domicilio dichiarato dalla Società appaltatrice.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Resta espressamente inteso che, in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione del servizio potrà essere sospeso da parte dell'appaltatore. Qualora quest'ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte dell'Amministrazione provinciale.

La Provincia si impegna a pagare il corrispettivo come risultante dalla gara, oltre ad IVA come per legge, riferito al numero di ore di assistenza educativa effettivamente prestate per ciascun utente seguito; le ore complessive stimate non costituiscono un obbligo contrattuale essendo state calcolate al solo fine di determinare l'importo presunto del servizio. La Provincia esaminerà ed ammetterà le istanze di accesso al servizio secondo quanto previsto dall' art. B.9 del C.S.A. e le comunicherà alla Società aggiudicataria, venendosi in questo modo a determinare, sulla base del costo orario offerto, il costo effettivo delle prestazioni erogate.

L'importo per ogni prestazione oraria effettivamente resa si intende comprensivo di qualunque costo sopportato dalla Società per l'erogazione del

servizio (segreteria, coordinamento, formazione etc). L'ora di servizio si intende al netto del tempo necessario all'operatore per raggiungere il luogo di lavoro.

Le fatture riepilogative dei servizi effettuati nel periodo di riferimento devono essere corredate dalla documentazione relativa a:

- le ore di servizio frontale effettuate da ciascun operatore nelle sedi scolastiche assegnate, vistate dal Dirigente Scolastico/Coordinatore e dall'Aggiudicatario:

- riepilogo complessivo delle ore effettuate nel mese di riferimento.

In caso di fatture irregolari o di contestazioni degli adempimenti contrattuali il termine di pagamento verrà sospeso alla data di contestazione e fino al completamento della regolarizzazione ovvero della procedura dell'eccezione dell'inadempimento. In tal caso la Società non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento nè aver titolo al risarcimento dei danni, né ad altre pretese.

In ogni caso il pagamento delle fatture ed il relativo termine è subordinato all'acquisizione di apposita certificazione di regolarità contributiva.

Art. 11 - La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12- Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'appaltatore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto

della normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato speciale e relativi allegati.

L'appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell'offerta.

L'appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Al tal fine il RUP sarà supportato dal direttore dell'esecuzione del contratto; ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs 50/2016, è previsto, infatti, l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di istituire l'ufficio di direzione dei Lavori/Servizi.

In ottemperanza alle disposizioni di cui al paragrafo 9) delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione all'importo contrattuale ed alla particolare complessità delle prestazioni da effettuare, è previsto che il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP.

✓ Per il presente contratto il RUP è individuato nella figura del Dirigente di Area: dott.ssa Fernanda Prete;

✓ il responsabile dell'esecuzione del contratto è individuato nella figura dell'istruttore preposto al relativo processo, sig.ra Fiora Leo, o altro dipendente all'uopo formalmente nominato.

All'appaltatore è fatto divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e così pure di divulgare, con qualsiasi

mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione appaltante e durante l'esecuzione del contratto, da parte anche dei propri collaboratori e/o dipendenti. L'appaltatore, pertanto, è tenuto ad adottare, nell'ambito della propria organizzazione le opportune disposizioni e le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti nonché da terzi estranei.

L'appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che dai prodotti forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia di proprietà della Provincia che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante, che sarà inserita nel novero dei terzi nelle polizze assicurative di seguito indicate, da ogni responsabilità ed onere.

L'appaltatore con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto ed eventuali proroghe un'adeguata polizza assicurativa contro i rischi di: Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'opera (RCT/O) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Provinciale) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicataria si avvalga) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale RCT "unico" di garanzia non

inferiore a Euro 2.000.000,00=, per sinistro ed RCO "unico" di garanzia non

inferiore a Euro 1.500.000,00= per sinistro ed Euro 1.000.000,00= per

persona e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a: conduzione

dei locali, strutture e beni oggetto dell'appalto; committenza di lavori e

servizi; danni a cose di terzi da incendio; danni a beni in consegna e/o

custodia; interruzioni o sospensioni di servizio o da mancato uso a seguito di

sinistro garantito in polizza; danni arrecati a terzi (inclusi tra i terzi i

beneficiari del servizio e la Provincia Brindisi) da parte di dipendenti e/o da

altre persone (per es.: volontari, soci, collaboratori, ecc.), anche non in

rapporto di dipendenza con l'appaltatore, di cui l'appaltatore si avvalga,

inclusa la loro responsabilità personale; danno biologico; danni non rientranti

nella disciplina "INAIL"; Clausola di "Buona Fede INAIL".

Copia di tutte le polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici,

dovranno essere consegnate al RUP prima della stipula del contratto.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l'eventuale

approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto

dall'appaltatore, non esonerano l'appaltatore stesso dalle responsabilità di

qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non

coperto - in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, avendo

esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Ad ogni eventuale ripetizione di contratto è fatto obbligo all'appaltatore di

produrre al RUP idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto

sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della

copertura assicurativa.

Art.13 – L'appaltatore dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale

qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni.

L'Appaltatore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Nel caso in cui l'appaltatore sia una impresa cooperativa, la stessa non può richiedere l'obbligatorietà del versamento dell'eventuale quota associativa in contrasto con le vigenti disposizioni di leggi o contratti nazionali e/o territoriali di riferimento.

L'Appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*".

L'Appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci; dovrà inoltre rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

L'Appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia, anche in funzione della prevenzione della diffusione dell'epidemia da Covid 19.

Art. 14- Al fine di garantire la continuità nella relazione pedagogica tra studenti e le figure professionali previste per l'assistenza specialistica e di

salvaguardare i livelli occupazionali e delle professionalità maturate, è fatto obbligo al soggetto che si aggiudica la gara relativa all'oggetto, nell'espletamento del servizio appaltato, prioritariamente, di assumere le/gli operatrici/tori che nel precedente anno scolastico hanno realizzato analoga prestazione per almeno 6 mesi alle dipendenze della Società Appaltatrice uscente nella gestione del servizio provinciale, rientrando il presente contratto tra quelli di cui all'art. 50 del d. lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., purché in possesso dei titoli di studio e dell'esperienza necessaria come definiti nell'Allegato tecnico della Regione Puglia. A tal fine si richiama in questa sede l'allegato al C.S.A. sub lett. B), elenco del personale avente diritto all'applicazione della presente clausola sociale, distinto per livelli d'inquadramento e professionalità e data di assunzione. La clausola sociale opera ed è vincolante nei limiti del fabbisogno occupazionale legato agli utenti del servizio.

Art. 15 - In applicazione del d. lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel servizio.

Resta fermo l'obbligo per l'esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all'informazione e

alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. Dovrà prendere visione ed adottare i piani di esodo affissi nelle sedi dove si svolgerà l'attività.

La Società appaltatrice dovrà tenere in considerazione i rischi presenti e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate come meglio specificato nel DUVRI allegato al C.S.A. Tale DUVRI dovrà essere integrato, se necessario, con i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi ove verranno realizzati i servizi. I costi della sicurezza sono stati quantificati complessivamente pari a 2.000,00= euro sulla base di una stima di ore necessarie per riunioni/incontri di coordinamento degli operatori e di una cifra per acquisto/produzione anche di materiale informativo.

Art. 16 - Per il presente contratto è nominato un Direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, che vigila sulla corretta esecuzione dell'appalto impartendo all'appaltatore le disposizioni e le istruzioni necessarie e svolgendo le ulteriori funzioni assegnategli dal d. lgs. n. 50/2016. Il Direttore dell'esecuzione o il RUP potranno avvalersi, per le proprie attività di controllo, di propri referenti.

Il RUP darà avvio all'esecuzione redigendo apposito verbale firmato anche dall'appaltatore nel quale saranno indicate le precise istruzioni e direttive necessarie.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni su aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione segnalerà al RUP l'inadempienza e quest'ultimo formulerà la

contestazione all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà applicare le penali previste all'art. 14 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto.

Le prestazioni devono essere eseguite nei tempi fissati nel contratto. Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il RUP, sentito il R.E., con apposito verbale sottoscritto anche dall'appaltatore, ne ordina la sospensione. Qualora la sospensione perduri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione o, comunque, quando superi sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione. Al cessare delle cause di sospensione, su disposizione del RUP, il Direttore dell'esecuzione predisporrà il verbale di ripresa con indicazione del nuovo termine di conclusione.

Art. 17 - L'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di espletare ogni verifica e/o controllo di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto. Entro un mese dall'avvio del servizio la Società procederà alla programmazione delle attività e delle iniziative per l'intero anno scolastico, tenuto conto dell'offerta tecnica e delle migliorie nella stessa previste e la sottoporrà per l'approvazione al RUP.

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione

rispetto a quanto previsto nel capitolato l'Amministrazione invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione la Società aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l'Amministrazione imporrà una penale fino ad un importo massimo di € 2.000,00= per ogni inadempienza grave, e comunque da graduare in relazione alla gravità.

Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo, ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione dell'Amministrazione sull'impatto del disservizio sull'utenza e sull'organizzazione complessiva):

a. la sospensione, l'abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione del servizio senza giustificazione né preavviso;

b. l'abbandono dei minori frequentanti il servizio o riconsegna a persona non autorizzata al ritiro del minore;

c. la violazione degli orari concordati e dell'organizzazione del servizio;

d. l'impiego di personale con qualifiche inferiori a quelle stabilite;

e. il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;

f. la mancata eliminazione degli inconvenienti lievi dopo la formale segnalazione da parte dell'Amministrazione.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'appaltatore inadempiente.

In alternativa l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione di cui all'art. 4 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 18 - Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 106 del d. lgs. n. 50/2016.

Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal RUP. In caso di variazioni non autorizzate, il Direttore dell'esecuzione fornisce all'appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dello stesso appaltatore.

In caso di varianti entro il limite del 20% di cui all'art. 3, l'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario.

Art. 19 - Oltre a quanto previsto in generale dal d.lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. n. 50/2016 costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

1. modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. n. 50/2016 avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;

2. l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1;

3. provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;

4. grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;

5. verificarsi (da parte dell'appaltatore) in un trimestre di 10 gravi inadempimenti o gravi negligenze verbalizzate riguardanti gli obblighi contrattuali.

Nel caso di cui al n. 4, il RUP formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 7 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la cauzione prestata.

L'Amministrazione potrà risolvere il diritto di contratto previa comunicazione scritta all'appaltatore, da inviarsi secondo quanto stabilito dal successivo art.

25, nei seguenti casi:

a. frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;

b. impiego di personale non qualificato e/o mancata sostituzione degli

operatori che risultassero inadeguati;

c. grave danno all'immagine dell'Amministrazione.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per l'Amministrazione di affidare il servizio ad altro soggetto.

All'impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della Aggiudicataria senza bisogno di diffide formali.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del d. lgs. n. 50/2016.

Art. 20 - In caso di sciopero dei propri dipendenti l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione scritta in via preventiva e tempestiva ai Dirigenti Scolastici e alla Provincia.

Anche in occasione di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta ad informare tempestivamente i Dirigenti Scolastici e la Provincia.

Il servizio verrà riconosciuto a fronte di chiusure straordinarie non previste dal calendario scolastico (ad esempio eventi atmosferici, calamità naturali, scioperi o assemblee del personale docente, ecc.) soltanto per il primo giorno di chiusura.

Le prestazioni non rese saranno effettuate successivamente con le modalità previste dalle linee guida e previa autorizzazione del Direttore dell'esecuzione.

In caso di Assenza dello studente, il servizio di assistenza a mezzo della figura professionale dell'educatore/assistente alla comunicazione è corrisposto solo per la prima ora, al termine della quale la prestazione verrà sospesa e non remunerata.

Le ore non eseguite potranno essere recuperate, previa autorizzazione del Direttore dell'esecuzione, esclusivamente a favore dello stesso utente, per attività prevalentemente scolastiche anche pomeridiane.

Le prestazioni dell'OSS restano da eseguire anche in caso di assenza di uno studente, salvo che non sia l'unico disabile frequentante il plesso scolastico.

Il trattamento di eventuali ulteriori giornate di chiusura e le relative prestazioni non rese saranno valutate di volta in volta, previo accordo tra impresa aggiudicataria e Provincia.

Art. 21- Al termine del contratto l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Entro 5 giorni il Direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e nei successivi ulteriori 5 giorni rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni. Successivamente è avviata la verifica di conformità finale effettuata dai soggetti nominati, ai sensi dell'art. 102 del d. lgs. n. 50/2016.

Art. 22 – La Società appaltatrice dichiara espressamente di ben conoscere ed accettare quanto previsto nel “Protocollo di Legalità” sottoscritto tra la Provincia di Brindisi ed il Prefetto di Brindisi, in data 30.01.2007, e nel “Piano di prevenzione della corruzione” della Provincia di Brindisi, adottato

in conformità alla legge n. 190 del 06.11.2012 e approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 95 del 29.07.2022, pubblicato sul sito www.provincia.brindisi.it, nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”.

La Società Appaltatrice, tra l’altro, si impegna a non assumere a nessun titolo, incluse collaborazioni e consulenze, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, personale che abbia rivestito poteri di negoziazione e/o rappresentanza, cessato dalla Stazione appaltante negli ultimi tre anni rispetto alla data di stipula del contratto.

La violazione della suddetta prescrizione, ai sensi dell’art. 53 c. 16 ter, Dlgs. n.165/01, come modificato dalla L.190/2012, comporterà la nullità dei contratti e degli incarichi conferiti, nonché per l’operatore economico, il divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

L’affidatario è consapevole che se si renderà responsabile della inosservanza di una delle clausole riportate nei suddetti sarà considerato di non gradimento per questa stazione appaltante e che, pertanto, si procederà alla rescissione del presente contratto d’appalto.

Art. 23 – L’Affidatario dichiara espressamente di ben conoscere le norme e le circolari in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed in particolare l’art. 4, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010 e l’art. 31 della L. n. 98/2013; si dà atto che è stato acquisito DURC con esito REGOLARE in data 08.06.2022 (Prot INPS_31616360) valido al 06.10.2022.

Art. 24 – Il certificato di informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 del

D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. a carico della Società Socioculturale, richiesto in data 01.08.2022, tramite il sistema Siceant – Ministero dell'Interno, non è stato ancora acquisito. Ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 il rilascio dell'informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA. Qualora a seguito di consultazione della BDNA, nei successivi 30 giorni, non viene rilasciata alcuna certificazione, l'Ente richiedente può procedere anche in assenza dell'informazione antimafia e sotto condizione risolutiva, con riserva, pertanto, di revoca dell'aggiudicazione stessa e di recesso dal contratto, nell'ipotesi che la suddetta certificazione Antimafia dovesse risultare preclusiva, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 92-94 D. Lgs 159/2011. Ad ogni buon conto la Società, nella persona del Presidente, ha presentato dichiarazione ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000, *consapevole della responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, da esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, richiamate dall'art. 76 del DPR citato, assumendosene la piena responsabilità*, che nei confronti dei soggetti ex art. 85 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al citato Decreto, con particolare riferimento all'art. 67 del suddetto o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 24890 del 2.08.2022.

Art. 25 - Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Brindisi.

Art. 26 – Al presente contratto, oltre alle disposizioni di cui capitolato speciale d'appalto si applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti

pubblici, le disposizioni di cui al Codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.

Art. 27 - Nel rispetto del d.lgs. n. 196/03 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" l'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante l'esecuzione delle attività, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale.

La Provincia conferisce all'Aggiudicataria i dati personali relativi ai soggetti fruitori dei servizi nel rispetto dei seguenti criteri operativi:

1. la comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione allo sviluppo delle attività previste, che rientrano tra le finalità istituzionali della Provincia correlate all'ambito assicurativo;

2. i dati forniti all'Aggiudicataria sono resi allo stesso soggetto in forma non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto.

L'aggiudicataria si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. n.196/03.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dei servizi la Società aggiudicataria adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

E' fatto assoluto divieto all'aggiudicataria di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati,

fatte salve le eccezioni di legge.

L'aggiudicataria rende noto, entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il Titolare ed il Responsabile del trattamento di dati in relazione alla propria attività ed alla propria strutturazione organizzativa e l'eventuale Responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del presente contratto.

Art. 28 - La Società, a tutti gli effetti del presente contratto, elegge il proprio domicilio in Brindisi presso la Casa Provinciale, impegnandosi a mantenerlo per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 02.11.76 n. 784, la Società dichiara di conservare il domicilio fiscale in Mira (VE), alla via Boldani n. 18.

Le parti ai fini del presente contratto, accettano che ogni comunicazione relativa avvenga tramite comunicazione elettronica ai rispettivi indirizzi di pec, rinunciando ad altre forme di notifica.

Le parti mi dispensano dal dare lettura degli allegati e di tutti gli atti menzionati nel presente contratto, dei quali dichiarano di avere perfetta conoscenza e di accettarne i contenuti.

Del presente atto ricevuto in formato elettronico, costituito da 30 pagine per intero, segue la firma, io, Segretario provinciale, Ufficiale rogante, ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, con me lo sottoscrivono con firme digitali, delle quali io personalmente ho verificato la validità dei certificati.

Il presente contratto, ai sensi dell'art. 6 della legge 17.12.2012, n. 221, è stipulato con atto informatico in modalità elettronica.

PER LA PROVINCIA Fernanda PRETE (firmato digitalmente)

PER LA SOCIETÀ Stefano PAROLINI (firmato digitalmente)

Il Segretario Generale Ufficiale Rogante Graziano IURLARO (f.to digitalmente)